Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per le associazioni

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo (DIP) – Aggiornamento 07/2025
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Associazioni v.2 ed. 07/2025 "

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Assicura anche le Perdite Pecuniarie per il rischio relativo alla decurtazione punti della patente di guida. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

LINEA BASE

- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative
- ✓ Richiesta di risarcimento danni
- ✓ Resistenza alla richiesta danni di terzi
- ✓ Chiamata in causa compagnia RC/fornitori
- ✓ Ricorsi contro la cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni

LINEA COMPLEA (in aggiunta alla Linea Base)

- ✓ Vertenze contrattuali con fornitori
- ✓ Vertenze contrattuali con i fornitori per la ristrutturazione edilizia
- ✓ Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto
- ✓ Vertenze individuali di lavoro
- ✓ Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- ✓ Impugnazione delle delibere assembleari condominiali
- ✓ Difesa davanti la Corte dei Conti

ARAGTel, Archivio Documenti e Guide Legali

La polizza ha i seguenti massimali per sinistro:
€ 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000.
Le vertenze contrattuali con i fornitori, anche per la ristrutturazione edilizia e le vertenze individuali di lavoro hanno un massimale annuo di € 80.000, € 90.000, € 100.000, € 120.000 a seconda del massimale per sinistro scelto.

Retroattività (opzionale)
Tutela penale circolazione (opzionale)
Muoversi in libertà Platino (opzionale)
Vertenze con i clienti (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

- ✘ la materia fiscale e amministrativa
- ✘ fatti dolosi delle persone assicurate
- ✘ prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- ✘ compravendita o permuta di immobili
- ✘ attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente
- ✘ l'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario
- ✘ l'attività inerente il settore farmaceutico svolta dal contraente
- ✘ vertenze con ARAG.
- ✘ vertenze tra contraente e assicurati per il pagamento della quota associativa e vertenze tra assicurati
- ✘ casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza

Ci sono limiti alla copertura?

! Opzione Decidi Tu!: i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%.

Dove vale la copertura?

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea Base e Linea Completa	• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per delitti dolosi • Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi • Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	• Impugnazione di sanzioni amministrative • Ricorsi contro i provvedimenti di cancellazione o mancata iscrizione del contraente nel registro delle associazioni	Repubblica Italiana, Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori	Unione Europea, Città del Vaticano Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito
Linea Completa	• Impugnazione delle delibere assembleari condominiali • Difesa davanti la Corte dei Conti	Repubblica Italiana, Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Vertenze contrattuali con i fornitori anche per la ristrutturazione edilizia • Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto • Vertenze individuali di lavoro • Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito		
Garanzie facoltative	• Tutela penale circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di tutela legale	Mondo
	• Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti	Repubblica Italiana
	• Vertenze con i clienti	Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito. Il pagamento può essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza. Le garanzie relative alle vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi di carenza. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdettato con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per le associazioni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Associazioni v.2 Ed. 07/2025 "

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.
Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).
Risultato economico del periodo: € 50 milioni.
Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Opzione Decidi Tu!	Premio di polizza ridotto del 20%.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Retroattività	Difesa penale e davanti la Corte dei Conti per fatti precedenti al contratto
Tutela penale circolazione	Difesa penale in seguito ad incidenti stradali
Muoversi in libertà Platino	Difesa penale, richiesta danni, ricorsi e rimborso autoscuola e zero punti.
Vertenze con i clienti	Vertenze contrattuali con i clienti

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi. Oltre a quanto indicato nel DIP, se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ad attività del settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
- ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente

- ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
- all'affitto d'azienda e ai contratti di leasing immobiliare
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- all'attività venatoria
- a vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali
- a contratti di mandato
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
- all'attività di produzione di mangimi per animali svolta dal contraente
- all'attività mineraria svolta dal contraente
- all'attività di partito politico, sindacato o associazione di categoria svolta dal contraente
- al fallimento, al concordato preventivo, alla liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o ad altre procedure concorsuali a carico del contraente
- all'adesione ad azioni di classe (class action)
- alla difesa penale per abuso di minori
- a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto

Se nel contratto non è previsto diversamente, **le garanzie facoltative Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino** non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
- a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA
- a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
- a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
- ai casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
- a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura.

Linea Base

La garanzia Impugnazione di sanzioni amministrative opera con valore minimo di € 250 per le sanzioni pecuniarie.

Linea Completa

Vertenze contrattuali con fornitori opera con un valore in lite superiore a € 200

Garanzie facoltative

Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino (garanzie di tutela legale), al di fuori dell'Europa e dei Paesi del Bacino del Mediterraneo operano con il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 20.000.

Rimborso autoscuola e zero punti della garanzia facoltativa Muoversi in libertà Platino operano con il limite di € 5.000.

Vertenze con i clienti opera:

- con il limite del numero di sinistri indicato nella scheda di polizza
- per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 500.

Il recupero crediti opera per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è l'associazione di persone fisiche con sede legale nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative all'attività dell'associazione e all'attività dei membri del direttivo. Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico.

Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 27,7 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. **Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.** **Agenti ARAG**: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. **Banche e Broker**: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. **Il modello** per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". **I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:** • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione indicato su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale per le Associazioni

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: ARAG Tutela Legale Associazioni -v.2 Ed.07/2025

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 6
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 8
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 9
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 10
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 11
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 12
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 13
ARAGTEL, ARCHIVIO DOCUMENTI, GUIDE LEGALI		Pag. 14
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 15

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Documento di guida: patente di guida, foglio rosa e carta di qualificazione del conducente CQC
Documento di circolazione: documento unico di circolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà
Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Pacchetto sicurezza: normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti
Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida: ritiro, sospensione o revoca del documento di guida
Sanzione amministrativa accessoria sul veicolo: fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà del veicolo

Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Spese di soccombenza: spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche
Veicolo: mezzo definito dal Codice della Strada (es. auto, bicicletta e monopattino)
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

TUTELA LEGALE
1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura**:**
- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese di indagine

I compensi e le spese sono garantiti, nei limiti stabiliti dalla polizza, anche:
- per l'accertamento tecnico preventivo
- o quando l'assicurato è chiamato come testimone o persona informata sui fatti **se consegue un procedimento penale a suo carico coperto dalla polizza.**

2. I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

PERDITE PECUNIARIE
ARAG assicura:
- le spese sostenute per la partecipazione ad un corso valido per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
- le spese sostenute per l'esame di revisione del documento di guida a seguito dell'azzeramento dei punti

Art. 1.2 – ASSICURATI
1. Gli assicurati sono:
- il contraente associazione di persone fisiche
- i membri del Direttivo.

Sono anche assicurati se indicati nella scheda di polizza:
- i dipendenti
- i collaboratori
- gli associati e i volontari.

Per le seguenti garanzie facoltative gli assicurati sono solo i soggetti descritti di seguito:
- **Tutela Penale Circolazione:** il contraente, i membri del Direttivo e, se indicati nella scheda di polizza, i dipendenti e i collaboratori
- **Muoversi in libertà Platino:** il contraente e i soggetti indicati nella scheda di polizza, come proprietari, conducenti o trasportati di qualsiasi veicolo, pedoni, ciclisti o conducenti di monopattini.
- **Vertenze con i clienti:** il contraente.

2. Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
3. Il contraente può opporsi alla attivazione della copertura a favore degli assicurati se rileva un conflitto di interessi.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE
Le garanzie operano per i sinistri relativi ed inerenti:
- l'attività del contraente **indicata nella scheda di polizza e definita nell'atto costitutivo e statuto dell'associazione**
- l'attività svolta dagli assicurati **su incarico del contraente**
- gli immobili **direttamente utilizzati dal contraente**, compresi i terreni agricoli, **strumentali all'esercizio dell'attività assicurata e ubicati nella Repubblica Italiana.**

Le seguenti garanzie facoltative operano per i sinistri relativi ed inerenti:
- **Tutela penale circolazione**: la circolazione stradale, anche durante la vita privata, degli assicurati come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli anche non soggetti all'assicurazione obbligatoria, di monopattini o trasportati di un qualsiasi mezzo.
- **Muoversi in libertà Platino:** la circolazione stradale, anche durante la vita privata, di veicoli condotti dai soggetti indicati nella scheda di polizza e per la guida dei quali è necessaria la patente assicurata o di categoria inferiore.

Le garanzie facoltative Tutela penale circolazione e Muoversi in libertà Platino operano anche nei casi di violazione della normativa in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool o dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se l'uso terapeutico di queste sostanze è comprovato da prescrizione medica.

In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA BASE

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza. I Ricorsi contro i provvedimenti amministrativi operano solo per il contraente. Le altre garanzie operano per tutti gli assicurati **tranne l'Impugnazione di sanzioni amministrative, la Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali e la Chiamata in causa che non operano per gli associati e volontari.**

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**, compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'attività assicurata.

2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**, compresa la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Sono inoltre coperte le spese per il dissequestro dei beni necessari all'attività assicurata.

La **garanzia opera quando:**

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa

ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Impugnazione di sanzioni amministrative, compresa l'impugnazione dei provvedimenti del **Pacchetto sicurezza** e le azioni a difesa degli interessi dell'assicurato dinanzi all'autorità competente per la Protezione dei dati personali.

Per le sanzioni pecuniarie **la garanzia opera se il valore è pari o superiore a € 250.**

Per i procedimenti tributari e fiscali **la garanzia opera**, senza limite di valore**, a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente.**

4. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

5. Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi nei confronti dell'assicurato, per spese di resistenza e soccombenza, se la polizza di responsabilità civile:

- ha esaurito il massimale dovuto per legge e per contratto
- non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto
- non opera perché non c'è responsabilità dell'assicurato
- non esiste.

Se l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo perché ha esaurito il massimale per liquidare il danno, la garanzia opera per le spese successive.

Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia non opera se l'assicuratore di responsabilità civile:

- **copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite**
- **ha ricevuto la denuncia di sinistro oltre i termini di prescrizione.**

L'operatività della garanzia è subordinata al riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

6. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori del contraente esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La garanzia non opera nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o il ricevimento della denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. **In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG.** ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

7. Ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di cancellazione o mancata iscrizione del contraente nel registro delle associazioni.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA COMPLETA (in aggiunta a quelle della Linea Base)

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza. La Difesa davanti la Corte dei Conti opera per tutti gli assicurati **con esclusione degli associati e volontari; le altre garanzie operano solo per il contraente.**

1. **Vertenze contrattuali con fornitori se il valore in lite è superiore a € 200.**

2. **Vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio dell'attività assicurata.**

3. **Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal contraente.**

4. **Vertenze individuali di lavoro** con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in favore del contraente.

5. **Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali sugli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio dell'attività del contraente.**

6. **Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal contraente e strumentali all'esercizio dell'attività del contraente.**

7. **Difesa davanti la Corte dei Conti** nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, se non **è obbligato un soggetto terzo.** Sono comprese le spese sostenute per la fase precedente il processo e per il procedimento cautelare di sequestro**. ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza. Quando le spese sono liquidate in sentenza, ARAG paga solo l'importo indicato dal giudice.**

Art. 1.6 – OPZIONE DECIDI TU!

Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:

- **applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- **senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.**

Art. 1.7 – GARANZIE FACOLTATIVE (operano se acquistate)

Le garanzie facoltative operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

RETROATTIVITA'

1. Le garanzie:
   - difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni
   - difesa davanti la Corte dei Conti, se acquistata

operano per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto **se conosciuti dall'assicurato dopo questa data. Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.**

2. Se il contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.

3. Se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal contraente con ARAG, la presente garanzia facoltativa non è operativa.

4. La retroattività non opera per sinistri connessi alla circolazione stradale.

TUTELA PENALE CIRCOLAZIONE

1.Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

2. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato in caso di incidente stradale.

3. Anticipo della cauzione penale e assistenza dell'interprete. Per restrizioni della libertà personale per incidente all'estero, ARAG garantisce:

- l'anticipo della cauzione penale **se ci sono adeguate garanzie di restituzione della somma entro un mese**
- l'assistenza di un interprete **in caso di interrogatorio.**

MUOVERSI IN LIBERTA' PLATINO

1. Richiesta di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale di terzi.

2. Difesa penale per delitti o contravvenzioni connessi ad incidente.

Per i delitti dolosi la garanzia opera solo se:

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)**
- **il reato si estingue per prescrizione o per esito positivo della messa in prova dell'assicurato.**

Per i delitti dolosi la garanzia opera anche se è riconosciuta la particolare tenuità del fatto ed il procedimento si conclude con:

- **archiviazione**
- **sentenza di non luogo a procedere**

- **proscioglimento**
- **sentenza di assoluzione.**

La garanzia non opera se il reato si estingue per altra causa.
Per i delitti dolosi ARAG può anticipare le spese fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Richiesta di dissequestro in sede penale del veicolo, anche se rubato, sequestrato in caso di incidente stradale.

4. Incidente all'estero con restrizione della libertà personale:
- assistenza di un interprete **per l'interrogatorio**
- anticipo della cauzione penale **se c'è garanzia di restituzione entro un mese.**

5. Ricorso per violazioni del codice della strada, **se c'è incidente stradale, contro:**
- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo.

Se non c'è incidente la garanzia opera solo se il ricorso è accolto, anche in parte.

6. Ricorso contro
- **il ritiro, sospensione o revoca del documento di guida** per violazioni del codice della strada
- **l'irregolare variazione dei punti del documento di guida,** comunicata **dall'organo competente.**

7. Ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria già pagata.

8. Ricorso contro
- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo

per:
- **mancanza dell'assicurazione di responsabilità civile o dell'omologazione del veicolo**
- **mancato rispetto del documento di circolazione.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

9. Ricorso del proprietario o locatario, se diverso dal conducente, contro
- il pagamento di sanzioni amministrative
- il fermo o sequestro amministrativo del veicolo, compresa l'eventuale confisca
- la sospensione del documento unico di circolazione, della carta di circolazione o del certificato di proprietà del veicolo

per:
- **furto del veicolo, furto o clonazione della targa**
- **conducente non abilitato alla guida**
- **conducente con documento di guida non valido o non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro**
- **conducente che ha assunto sostanze stupefacenti/psicotrope senza prescrizione medica.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

10. Ricorso contro l'inibizione alla guida:
- **in Italia, per il titolare di un documento di guida estero,**
- **all'estero, per il titolare di un documento di guida italiano.**

La garanzia opera se il ricorso è accolto, anche in parte.

11. Vertenze contrattuali con valore in lite di almeno € 200 per:
- **il trasporto degli assicurati su veicoli**
- **l'assicurazione Infortuni del conducente.**

12. Difesa penale per contravvenzioni per violazioni del codice della strada se non c'è incidente.

GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE.
La garanzia opera per il rimborso delle seguenti spese **e solo per le patenti italiane.**

1. **Rimborso autoscuola**: per partecipare ad un corso per il recupero dei punti decurtati dal documento di guida
2. **Rimborso zero punti**: per l'esame di revisione del documento di guida per la perdita totale dei punti avvenuta per una violazione **commessa dopo la stipula della polizza.**

VERTENZE CON I CLIENTI (solo per Linea Completa)

1.**Vertenze contrattuali con i clienti per le combinazioni di copertura acquistate e indicate nella scheda di polizza relative a:**

- **numero di sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo**
- **fase stragiudiziale o anche giudiziale**
- **recupero crediti compreso o escluso**

2. La fase giudiziale della vertenza è garantita **se il valore in lite è superiore a € 500.**

3. Il recupero crediti opera:

- **per le prestazioni di servizi e le forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace**
- **e se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.**

4. La garanzia opera anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile.

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite**
- **spese per l'indennità di trasferta**
- **compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia**
- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali**
- **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria**
- **compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale**
- **spese ripetibili dalla controparte**
- **spese non concordate con ARAG.**

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche quelle facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad attività del settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici
5) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
6) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
7) a fatti dolosi delle persone assicurate
8) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente
9) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dal contraente nell'esercizio della sua attività
10) alla compravendita o alla permuta di immobili
11) ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
12) all'affitto d'azienda e ai contratti di leasing immobiliare
13) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
14) ad attività inerenti o connesse al trattamento o smaltimento dei rifiuti svolte dal contraente
15) all'attività venatoria
16) all'esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario
17) a vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali
18) a contratti di mandato
19) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
20) all'attività svolta dal contraente di trasporto con imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
21) all'attività di produzione di mangimi per animali svolta dal contraente
22) all'attività mineraria svolta dal contraente
23) all'attività inerente il settore farmaceutico svolta dal contraente
24) all'attività di partito politico, sindacato o associazione di categoria svolta dal contraente
25) al fallimento, al concordato preventivo, alla liquidazione volontaria o coatta amministrativa, o ad altre procedure concorsuali a carico del contraente
26) a vertenze con ARAG
27) all'adesione ad azioni di classe (class action)
28) alla difesa penale per abuso di minori
29) a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto
30) per vertenze tra contraente e assicurati relativamente al pagamento della quota associativa e per le vertenze tra assicurati

Art. 2.3 – ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FACOLTATIVE (in aggiunta alle Esclusioni)

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie facoltative

- **Tutela penale circolazione**
- **Muoversi in libertà Platino**

non operano per sinistri conseguenti o relativi:

1) a veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione
2) a veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA

3) a casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 giorni dal sinistro
4) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida dopo avere assunto di sostanze stupefacenti senza prescrizione medica
5) a casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione di fermata e assistenza
6) casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso abbia esito positivo definitivo
7) a partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare ACI di pura regolarità

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagate da ARAG:

- **applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- **senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.**

Esempio di applicazione dello scoperto del 20% per le spese della fase giudiziale
In un sinistro l'assicurato deve pagare compensi legali e peritali per un totale di € 12.000. Di queste spese € 7.000 sono per l'assistenza dell'avvocato in giudizio.
Applicando lo scoperto del 20%, ARAG pagherà per questa fase € 5.600 (€ 7.000 - 20%), e i rimanenti € 5.000 senza l'applicazione dello scoperto. Non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400 (il 20% di € 7.000).

Esempio di applicazione dell'aumento del 50% del massimale se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG
Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza è di € 20.000. Se al momento del sinistro l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG, il massimale che ha a disposizione diventa di € 30.000 perché viene aumentato del 50%: € 20.000 + 50%.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, **la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.**

Art. 3.3 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

1. L'Impugnazione di sanzioni amministrative, escluse quelle relative normative fiscali e tributarie, opera in caso di sanzioni pecuniarie se sono pari o superiori a € 250.
2. Le Vertenze contrattuali con i fornitori operano se il valore in lite è superiore a € 200.
3. Le Vertenze con i clienti in fase giudiziale operano se il valore in lite è superiore a € 500.

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza
L'assicurato ha una vertenza con un fornitore per un importo di € 180. La garanzia non opera in quanto il valore in lite non è superiore a € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.4 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

Vertenze con i clienti opera:

- **con il limite del numero di sinistri indicato nella scheda di polizza**
- **per la fase giudiziale se il valore in lite è superiore a € 500**

Il recupero crediti opera per le prestazioni di servizi e forniture di beni effettuate dal contraente dopo 3 mesi dalla data in cui il contratto è efficace.

Art. 3.5 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano nei territori di seguito indicati se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea Base **e** **Linea Completa**	• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per delitti dolosi • Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi • Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	• Impugnazione di sanzioni amministrative • Ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di cancellazione o mancata iscrizione del contraente nel registro delle associazioni	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera Liechtenstein Regno Unito
Linea Completa	• Impugnazione delle delibere assembleari condominiali • Difesa davanti la Corte dei Conti	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
	• Vertenze contrattuali con i fornitori anche per la ristrutturazione edilizia • Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto • Vertenze individuali di lavoro • Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali	Unione Europea Città del Vaticano Repubblica di San Marino Principato di Monaco Svizzera Liechtenstein Regno Unito
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito		
Garanzie facoltative	• Tutela penale circolazione • Muoversi in libertà Platino: garanzie di tutela legale	Mondo
	• Muoversi in libertà Platino: rimborso autoscuola e zero punti	Repubblica Italiana
	• Vertenze con i clienti	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti conclusi con ARAG ed emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Esempio di denuncia di un sinistro di Tutela Legale
L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:
- *una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia*
- *i dati della controparte*
- *eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)*

Esempio di denuncia di un sinistro di Perdite Pecuniarie – Rimborso autoscuola
L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:
- *la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti*
- *copia dell'attestato di frequenza del corso autoscuola*
- *copia della fattura rilasciata dall'autoscuola*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**
5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può **pagare direttamente i compensi del professionista** incaricato dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista incaricato, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – GESTIONE DEL SINISTRO PER LE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

1.L'assicurato **deve presentare ad ARAG la domanda di Rimborso autoscuola o zero punti** fornendo:
- la cronologia delle decurtazioni fornita dal Ministero dei Trasporti
- copia dell'attestato di frequenza corso autoscuola
- copia della fattura rilasciata dall'autoscuola.

2. ARAG, verificata la copertura assicurativa e l'idoneità dei documenti provvede al rimborso delle spese sostenute **dietro presentazione di attestato di frequenza e ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'autoscuola o documentazione equivalente**

Art. 5.4 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:
- **se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto**
- **se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG**
- **per la Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione**
- **per la difesa avanti la Corte dei Conti se sono accertati nei suoi confronti mediante sentenza definitiva elementi di responsabilità per dolo.**

Art. 5.5 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.6 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.7 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG

1. Il contraente deve comunicare subito ad ARAG:
- **la dichiarazione di fallimento o di ammissione ad una delle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali avvenute nei suoi confronti**
- **il trasferimento della propria sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana,**

perché cause di risoluzione del contratto.
2. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
- **per consentire la gestione del sinistro**
- **e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.**

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.
5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. valori del premio, dei massimali e dei limiti sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, i limiti, ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di avvenimento del sinistro.
2. **Se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, i limiti ed il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia ARAG che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto, ed il massimale, i limiti ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**
3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, ARAG propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.
4. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1.**La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento**. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese garantite per i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- **dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi**.

In caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.

2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio **le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto**, operano

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se **sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. **La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della legge che ha originato un danno erariale
- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La richiesta deve essere avanzata durante l'efficacia della copertura assicurativa.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**

3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito
L'immobile del contraente subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori di ristrutturazione sull'immobile del confinante. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è comparsa la macchia di umidità.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto
Il contraente acquista un sistema di allarme che dopo qualche mese non funziona correttamente. La data di avvenimento del sinistro è la data di acquisto del sistema di allarme difettoso.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto di lavoro
Un dipendente contesta al contraente il mancato aumento di stipendio connesso al cambio di ruolo con maggiori responsabilità assunto ormai da un anno. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il dipendente ha cambiato ruolo.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge
L'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato che sarebbe stato commesso a febbraio dell'anno precedente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il reato sarebbe stato commesso (febbraio dell'anno precedente).

Esempio di data avvenimento del sinistro per il recupero punti e zero punti
All'assicurato viene comunicata la decurtazione di punti dal documento di guida o il loro azzeramento. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è stata commessa la violazione della norma del Codice della Strada da cui deriva la decurtazione o azzeramento dei punti.

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Se nei confronti del contraente è dichiarato:

- **il fallimento**
- **l'ammissione ad una delle procedure di concordato preventivo, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali**

il contratto si risolve di diritto dalla data di efficacia della dichiarazione.

2. La sede legale del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di trasferimento della sede legale in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di trasferimento. In caso di mancata o tardiva comunicazione del trasferimento della sede legale, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere disdettato con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

Per te che sei cliente ARAG, per la tutela dei tuoi diritti:

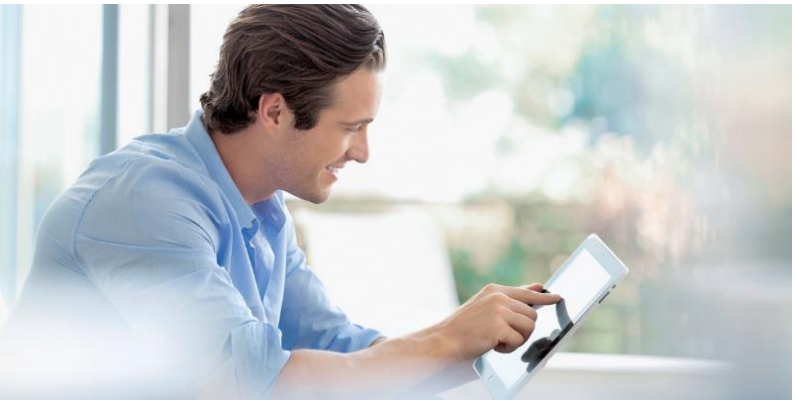

ARAGTEL

Nelle materie previste dalla polizza, l'assicurato può chiamare il numero gratuito

Numero Verde
800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di polizza
- modalità di denuncia di sinistro e documentazione necessaria.

ARAGTel è operativo:

- lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00
- venerdì: 09:00 - 13:00.

Dopo essersi registrato nell'Area Clienti del sito www.arag.it, nella pagina "Servizi" l'assicurato ha a disposizione:

ARCHIVIO DOCUMENTI

Un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni.
È possibile scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di compilazione guidata online.

GUIDE LEGALI

Pratici vademecum, scritti con un linguaggio comprensibile a tutti, per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in diversi ambiti.
E' possibile consultare e scaricare:

- **Guide legali di viaggio**, che raccolgono le peculiarità legali di diversi paesi del mondo che costituiscono meta frequente dei viaggiatori italiani;
- **Guide legali per la circolazione stradale**, che riassumono la normativa vigente nel nostro Paese: le regole principali, i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente, come funziona la patente a punti e molto altro;
- **Guide legali per la vita privata**, che possono risultare utili per orientarsi e meglio tutelare i propri diritti nella vita di ogni giorno.

Entra nel sito www.arag.it e collegati all'Area privata dedicata ai Clienti per scoprire cosa ti abbiamo riservato.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. *… omissis …*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.